



27/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai seguenti magistrati:

Grazia Bacchi presidente

Paolo Gargiulo giudice

Sergio Antonio Prestianni giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **14729** del registro di segreteria, celebrato con rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c., promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

RUSSO GIUSEPPE, nato a Bologna il 09.04.1968, residente a Udine in via Cicogna n. 48/ A, Int. 3, c.f. RSSGPP68D09A944R;

TARONDO SERGIO, nato a Udine il 02.10.1965, residente a Campoformido (UD) in via Sandro Pertini n. 28 - Frazione Basaldella - c.f. TRNSRG65R02IA83V, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Piergiorgio Bertoli del Foro di Udine, presso il cui studio in Udine, in Via Zugliano n. 32 sono elettivamente domiciliati;

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella camera di consiglio del 04 luglio 2024, con l'assistenza della dott.ssa Marta Mariani, il magistrato relatore ed il V.P.G. dott.ssa Mariapaola Daino;

visto l'art. 130 c.g.c.;

ritenuto in

FATTO

La Procura regionale ha citato in giudizio Sergio Tarondo e Giuseppe Russo, militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri, in relazione a fatti accertati con sentenza irrevocabile di condanna n. 301/21 emessa, con rito abbreviato, dal GUP del Tribunale di Udine in data 23 giugno 2021.

I fatti risalgono all'aprile 2018 ed i convenuti sono stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro, TARONDO Sergio in qualità di capo pattuglia e RUSSO Giuseppe in qualità di autista, del reato di lesioni personali gravi (artt. 582, 583 c.p.), per aver cagionato ad un cittadino moldavo, durante il servizio, lesioni personali (fratture mandibolari ed ecchimosi alle cosce guaribili in periodo superiore a 40 gg), con le aggravanti relative all'aver agito con abuso di potere ed autorità (art. 61 n. 9 c.p.) e dell'uso dell'arma (art. 585 c.p.).

La sentenza del GUP di Udine ha condannato Sergio Tarondo alla pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione e Giuseppe Russo alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, concedendo ad entrambi gli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena. La medesima sentenza ha inoltre condannato gli imputati, in via solidale, al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, assegnando una provvisoria di euro 6.000,00, oltre interessi legali e spese di giudizio.

La Procura contabile ha chiesto, in atto di citazione, la condanna dei convenuti al pagamento, in favore del Ministero della Difesa (Arma dei

Carabinieri, NORM – Nucleo Operativo Radio Mobile –Compagnia

Carabinieri di Udine), della somma complessiva di euro 40.000,00, a

titolo di danno all'immagine, di cui:

- euro 25.000,00 a carico di Sergio Tarondo, in qualità di capo pattuglia ed autore dei colpi inferti con il manganello, denominato tonfa, per aver cagionato alla vittima le lesioni più gravi, riportate alla mandibola;

- euro 15.000 a carico di Giuseppe Russo, in ragione della minore qualifica ed in relazione alle altre lesioni inferte (ecchimosi alle cosce). Tali somme devono essere maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

Gli importi sopra indicati corrispondono al risarcimento pagato, da ciascuno degli odierni convenuti, alla persona offesa del reato accertato dal GUP di Udine.

La Procura contabile ha precisato che la notizia della condanna penale dei militari è stata riportata dalla testata giornalistica locale on line "Il Friuli.it", edizione del 24.06.2021, dal sito web dell'emittente locale "Telefriuli", edizione del 24.06.2021, oltre che dal Messaggero Veneto edizione di Udine del 25.06.2021 (docc. A.6, A.7 e A.8 atto di citazione).

Si sono costituiti tempestivamente in giudizio i convenuti, formulando richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., con pagamento della somma di euro euro 9.000 a carico di Tarondo Sergio e di euro 5.500 a carico di Russo Giuseppe, pari,

rispettivamente, al 36% ed al 36,6% del *petitum* dell'atto di citazione.

Il PM ha espresso parere favorevole in data 25 marzo 2024 per entrambi i convenuti.

All'esito dell'udienza camerale del 18 aprile 2024, il Collegio, con decreto n. 1/2024, ha accolto l'istanza dei convenuti, fissando la somma dovuta da Sergio Tarondo in euro 9.000,00 e la somma dovuta da Giuseppe Russo in euro 5.500,00, da pagare in favore del Ministero della Difesa (Arma dei Carabinieri, NORM – Nucleo Operativo Radio Mobile – Compagnia Carabinieri di Udine) in unica soluzione, senza riserve o condizioni, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal 22 aprile 2024, data di comunicazione del decreto di ammissione al rito.

La difesa ha depositato copia della documentazione bancaria attestante il tempestivo pagamento, avvenuto in data 21 maggio 2024, della somma di euro 9.000,00, da parte del sig. Sergio Tarondo, con attestazione dell'avvenuto introito del Servizio amministrativo del Comando Legione Carabinieri "Friuli Venezia Giulia".

Riguardo alla posizione di Giuseppe Russo, la difesa ha depositato in data 12 giugno 2024 richiesta di rimessione in termini, per consentire al convenuto di reperire la somma stabilita per la definizione del giudizio con rito abbreviato. La difesa ha chiesto la possibilità di versare la somma in forma rateale ed ha motivato la richiesta di rimessione in termini facendo riferimento ad una situazione di difficoltà economica del sig. Russo.

All'udienza camerale del 13 giugno 2024, preso atto della necessità di

provvedere al pagamento in unica soluzione della somma stabilita per la definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., la difesa del sig. Russo ha chiesto un differimento del pagamento di due o tre mesi. Nella medesima udienza, con ordinanza a verbale, il Collegio ha assegnato termine alla difesa sino al 28 giugno per documentare l'impedimento non imputabile al convenuto che ha determinato la decadenza dal termine per pagare la somma stabilita con il decreto n. 1/2024 sopra citato, rinviando all'udienza camerale del 04 luglio 2024 per la prosecuzione del giudizio.

Successivamente, la difesa ha depositato dichiarazioni scritte, rese da familiari di Giuseppe Russo, attestanti le sue difficoltà economiche, oltre alla sentenza di divorzio del sig. Russo, la quale pone a suo carico il pagamento di euro 300,00 mensili in favore della ex moglie ed ulteriori euro 300,00 in favore della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie di mantenimento. Sono stati depositati anche il cedolino della pensione INPS erogata in favore del convenuto ed un estratto conto bancario, attestante l'effettivo pagamento delle spese sopra indicate.

In data 03 luglio 2024 il difensore dei convenuti ha, infine, depositato istanza di differimento dell'udienza camerale del 04 luglio, riferendo di essere impossibilitato a parteciparvi a causa di una concomitante udienza presso il Tribunale di Udine, alle ore 9.30, come da documentazione allegata.

All'udienza camerale del 04 luglio 2024 il Pubblico ministero ha dato atto del tempestivo e regolare pagamento da parte di Sergio Tarondo

della somma posta a suo carico, chiedendo la definizione del giudizio nei suoi confronti, con condanna alle spese.

Riguardo alla poszione di Giuseppe Russo, il Pubblico ministero non si è opposto al rinvio dell'udienza, in ragione della documentata causa di impedimento del difensore.

Considerato in

DIRITTO

L'articolo 130, co. 1 c.g.c. prevede che "in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione".

Nell'ambito di tale rito speciale, il Collegio valuta, ai sensi dell'art. 130, co. 6 c.g.c., sulla base dello stato degli atti e quindi senza alcun approfondimento istruttorio, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell'istanza e la congruità della somma proposta per la definizione del giudizio, tenuto conto della gravità della condotta e dell'entità del danno.

Ciò premesso, allo stato attuale solamente il convenuto Sergio Tarondo ha provveduto al tempestivo pagamento della somma posta a suo carico, pari ad euro 9.000,00, come attestato dalla

documentazione depositata. Pertanto, preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico ministero, sussistono tutte le condizioni per la definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 130 co. 8 c.g.c., nei soli confronti del sig. Tarondo, con le conseguenze processuali che derivano dalla scelta di tale regime, identificabili nella preclusione alla prosecuzione del giudizio nei suoi riguardi con rito ordinario e nella non impugnabilità della presente sentenza-ordinanza.

A norma del comma 8 dell'art. 130 del Codice di giustizia contabile occorre quindi provvedere sulle spese di giudizio con riferimento alla posizione del sig. Tarondo ed al proposito, svolgendo una sintetica valutazione in ordine alla presumibile conclusione del presente procedimento, ove esso fosse proseguito con il rito ordinario, il Collegio rinvia alle considerazioni già svolte con decreto n.1/2024, allorché si è ritenuto, alla stregua della prospettazione attorea, che la proposta di definizione agevolata del giudizio mediante il pagamento di una somma pari al 36% di quella richiesta dalla Procura nell'atto di citazione, fosse congrua in applicazione dei parametri indicati dall'art. 130 del Codice di giustizia contabile, sulla "gravità della condotta" e "l'entità del danno contestato" con riferimento alla concreta fattispecie di responsabilità amministrativa dedotta in giudizio. Ne consegue che le spese di giustizia, sulla base del criterio della c.d. soccombenza virtuale, vanno imputate al sig. Sergio Tarondo, limitatamente alla sua posizione e sono liquidate come in dispositivo.

Riguardo, invece, alla posizione di Giuseppe Russo, il Collegio, preso atto della causa di impedimento del difensore a partecipare all'udienza

	8	
	del 04 luglio 2024, in quanto impegnato in altra udienza presso il	
	Tribunale di Pordenone alle ore 9.30, rinvia la trattazione del giudizio,	
	come da dispositivo.	
	P Q M	
	la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia,	
	non definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto	
	al n. 14729 del registro di segreteria:	
	- definisce il giudizio mediante rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130	
	co. 8 c.g.c., nei confronti di Sergio Tarondo;	
	- condanna Sergio Tarondo al pagamento, in favore dello Stato, delle	
	spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 230,30;	
	- rinvia per la prosecuzione del giudizio nei confronti di Giuseppe	
	Russo, su istanza del difensore, all'udienza camerale del 19 settembre	
	2024, ore 9.30.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Trieste, nelle camere di consiglio del 13 giugno e del 04	
	luglio 2024.	
	Il giudice estensore	Il presidente
	Sergio Antonio Prestianni	Grazia Bacchi
	(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)
	Depositata in segreteria nei modi di legge.	
	Pubblicata il 09/07/2024.	
	Il direttore della segreteria	
	dott.ssa Anna De Angelis	
	(firmato digitalmente)	